REPLY PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

IN VIGORE DAL 1° LUGLIO 2021

INDICE

1.	Premessa	. 3		
2.	Definizioni	. 3		
3.	Individuazione delle operazioni di maggiore rilevanza	. 5		
4.	Operazioni esenti	. 6		
	4.1 Piani di compensi e remunerazioni	. 6		
	4.2 Operazioni ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato			
	standard	. 6		
	4.3 Operazioni con o tra società controllate e con società collegate			
	4.4 Operazioni di importo esiguo			
	4.5 Operazioni in esecuzione di istruzioni impartite da Autorità di Vigilanza			
	4.6 Operazioni deliberate rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni			
5.	Diffusione della procedura e raccolta delle informazioni	. 7		
6.	Il Comitato per le operazioni con parti correlate e presidi equivalenti	. 8		
7.	Disciplina delle operazioni con parti correlate	. 9		
	7.1 Riserva di competenza e limiti al conferimento di deleghe	. 9		
	7.2 Esame dell'operazione ed informativa al Comitato	. 9		
	7.3 Procedura relativa alle operazioni di maggiore rilevanza	10		
	7.4 Procedura relativa alle operazioni di minore rilevanza	11		
	7.5 Operazioni di competenza dell'assemblea			
	7.6 Operazioni deliberate dal Consiglio o concluse in caso di urgenza			
8.	Operazioni realizzate da società controllate	L3		
9.	Delibere quadro	14		
10.	Adempimenti successivi all'esecuzione delle operazioni	14		
	11. Informativa al pubblico ed alla Consob in materia di operazioni con parti			
correlate				
		L5		
12.	Controllo sull'attuazione della procedura	L 5		
ALLEGATO 1				

1. PREMESSA

La presente procedura per le operazioni con parti correlate (**Procedura**) è stata adottata dal consiglio di amministrazione di REPLY S.p.A. (**REPLY** o **Società**), nell'adunanza del 11 novembre 2010, in conformità a quanto previsto dalla delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modificazioni (**Regolamento Consob**). La Procedura è stata oggetto di successivi aggiornamenti, da ultimo nella riunione consiliare del 21 giugno 2021, previo parere favorevole del Comitato Controllo e Rischi.

La Procedura è adottata ai sensi dell'articolo 2391-*bis* del Codice Civile nonché degli articoli 113-*ter*, 114, 115 e 154-*ter* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (**Testo Unico**), del regolamento adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni (**Regolamento Emittenti**).

La Procedura è efficace a partire dal 1° gennaio 2011.

La Procedura ha la finalità di stabilire i principi di comportamento che la Società è tenuta ad adottare per garantire una corretta gestione delle operazioni con parti correlate. A tal fine, la Procedura (i) determina i criteri e le modalità per l'identificazione delle parti correlate della Società e definisce i criteri per l'aggiornamento dell'elenco delle parti correlate; (ii) detta i principi per l'individuazione delle operazioni con parti correlate; (iii) disciplina le procedure per l'effettuazione – da parte della Società, anche per il tramite di società controllate, fiduciari o interposta persona – delle operazioni con parti correlate, individuando regole interne di comportamento idonee ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale di tali operazioni; (iv) stabilisce le modalità di adempimento dei relativi obblighi informativi.

La presente Procedura costituisce parte essenziale del sistema di controllo interno del gruppo che fa capo a REPLY. La Procedura vale, inoltre, come istruzione impartita da REPLY alle proprie società controllate ai sensi dell'art. 114, comma 2, del Testo Unico.

Il consiglio di amministrazione della Società valuterà periodicamente la necessità di apportare modifiche e integrazioni alla presente Procedura, tenendo anche conto delle eventuali variazioni legislative e regolamentari e della futura prassi applicativa.

2. DEFINIZIONI

- 2.1 Ove non diversamente indicato, si applicano le definizioni di cui al Regolamento Consob e ai relativi allegati.
- 2.2 Ai fini della presente Procedura valgono, altresì, le seguenti definizioni:
- 2.2.1 "**Amministratori coinvolti nell'operazione**": si intendono gli amministratori che, in relazione ad una specifica operazione, abbiano nell'operazione e/o nella delibera un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della Società.
- 2.2.2 "**Amministratore Designato**": si intende l'amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.
- 2.2.3 "Amministratori Indipendenti": si intendono gli amministratori riconosciuti come

indipendenti dalla Società ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari pro-tempore vigenti e del Codice di Corporate Governance delle Società Quotate approvato da Borsa Italiana S.p.A. al quale la Società ha dichiarato di aderire.

2.2.4 "Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società": si intendono:

- (i) i componenti del consiglio di amministrazione della Società;
- (ii) i membri effettivi del collegio sindacale della Società;
- (iii) il direttore generale della Società, ove nominato;
- (iv) il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari della Società ai sensi dell'articolo 154-*bis* del Testo Unico; e
- (v) gli altri soggetti eventualmente individuati dal consiglio di amministrazione della Società anche su impulso degli amministratori delegati.

2.2.5 "Dirigenti con Responsabilità Strategiche di Alika S.r.l.": si intendono:

- (i) i componenti del consiglio di amministrazione di Alika S.r.l.;
- (ii) i membri effettivi del collegio sindacale di Alika S.r.l.;
- (iii) gli altri soggetti eventualmente individuati dal consiglio di amministrazione di Alika S.r.l. e comunicati alla Società.

2.2.6 "Dirigenti con Responsabilità Strategiche di Iceberg S.r.l.": si intendono:

- (i) i componenti del consiglio di amministrazione di Iceberg S.r.l.;
- (ii) i membri effettivi del collegio sindacale di Iceberg S.r.l.;
- (iii) gli altri soggetti eventualmente individuati dal consiglio di amministrazione di Iceberg S.r.l. e comunicati alla Società.
- 2.2.7 "Interesse Significativo": si intende l'interesse di una parte correlata della Società tale da far ritenere ad un soggetto indipendente, che agisca con diligenza professionale, che tale parte correlata possa ottenere, in via diretta o indiretta, un vantaggio o uno svantaggio di qualsivoglia natura dalla realizzazione di un'operazione con Parti Correlate della Società. Non si considerano interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri dirigenti con responsabilità strategiche tra la società e le società controllate e collegate.

Non sussiste un Interesse Significativo in caso di adesione ad un accordo di consolidato fiscale ove vi siano altri Parti Correlate della Società, qualora tali operazioni siano effettuate a parità e reciprocità di condizioni.

2.2.8 "Parti Correlate della Società": si intendono i soggetti individuati in base ai principi contabili internazionali adottati con la procedura di cui all'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento Consob e dell'ulteriore normativa tempo per tempo applicabile, come risultanti nell'elenco predisposto ed aggiornato dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari della Società, avvalendosi degli uffici della stessa preposti agli adempimenti societari.

- 2.2.9 "**Soci non Correlati**" si intendono i soggetti ai quali spetta il diritto di voto nell'assemblea della Società diversi (i) dalla controparte di una determinata operazione e (ii) dalle Parti Correlate sia alla Società sia alla controparte di una determinata operazione.
- 2.2.10"Soggetti Interessati": si intendono i soggetti indicati nel successivo Articolo 5.1.
- 2.2.11"Operazioni di maggiore rilevanza": si intendono le operazioni incluse le operazioni omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario con una stessa Parte Correlata della Società o con soggetti correlati sia a quest'ultima che alla Società in cui sia superato almeno uno degli indici di rilevanza indicati nell'allegato 3 del Regolamento Consob, sulla base dei parametri individuati nel successivo Articolo 3 della presente Procedura.
- 2.2.12**"Operazioni di minore rilevanza**": si intendono le operazioni diverse dalle Operazioni di maggiore rilevanza e dalle Operazioni di importo esiguo di cui al successivo Articolo 4.4.
- 2.2.13"Operazioni di importo esiguo": si intendono le operazioni con Parti Correlate, singolarmente considerate, di importo unitario inferiore a determinate soglie, così come definite all'Articolo 4.4.
- 2.2.14"Soggetti responsabili dell'operazione": si intendono i Dirigenti con Responsabilità strategiche della Società che hanno il potere di compiere atti e operazioni nei confronti di terzi indistinti, in nome e per conto della stessa, per un importo unitario superiore a quello individuato per le Operazioni di importo esiguo ed il cui elenco aggiornato viene conservato dall'Amministratore Designato.
- 2.2.15"Operazioni di Maggiore Rilevanza per Cumulo": si intendono le operazioni tra loro omogenee, realizzate in esecuzione di un disegno unitario, concluse nel corso dell'esercizio con la medesima Parte Correlata o con soggetti correlati sia a quest'ultima che alla Società, le quali pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza. Ai fini della presente definizione rilevano anche le operazioni compiute da società controllate italiane o estere, mentre non rilevano le operazioni eventualmente escluse ai sensi dell'art. 4.

3. Individuazione delle operazioni di maggiore rilevanza

Ai fini dell'individuazione delle operazioni di maggiore rilevanza, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari della Società ai sensi dell'articolo 154-bis del Testo Unico:

- (i) individua periodicamente i valori di capitalizzazione, sulla base dei dati pubblicati da Borsa Italiana, e di patrimonio netto consolidato di gruppo, sulla base dell'ultimo documento contabile periodico pubblicato, in base ai quali calcolare gli indici di rilevanza; e
- (ii) registra ed aggiorna i controvalori delle operazioni che hanno natura omogenea o rientrano nell'ambito di un disegno unitario che sono poste in essere con una stessa Parte Correlata della Società o con soggetti correlati a quest'ultima e alla Società, salva l'applicazione di un'ipotesi di esenzione di cui al successivo Articolo 4 e ciò ai fini della

rilevazione di eventuali Operazioni di Maggiore Rilevanza per Cumulo.

4. OPERAZIONI ESENTI

La presente Procedura non si applica alle operazioni indicate nel presente Articolo 4, salvo per quanto specificamente previsto.

4.1 PIANI DI COMPENSI E REMUNERAZIONI

- (i) le deliberazioni dell'assemblea di cui all'articolo 2389, primo comma, del Codice Civile, relative ai compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione o al Comitato Esecutivo, ove nominato;
- (ii) le deliberazioni del consiglio di amministrazione della Società in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del Codice Civile;
- (iii)le deliberazioni dell'assemblea di cui all'articolo 2402 del Codice Civile, relative ai compensi spettanti ai membri del collegio sindacale;
- (iv) i piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'articolo 114-*bis* del Testo Unico e le relative operazioni esecutive; e
- (v) le deliberazioni, diverse da quelle indicate nei precedenti punti (i) e (ii), in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche e degli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società nel rispetto delle condizioni indicate nell'articolo 13, comma 3), lett. b), del Regolamento Consob.

4.2 OPERAZIONI ORDINARIE CONCLUSE A CONDIZIONI EQUIVALENTI A QUELLE DI MERCATO O STANDARD

Le operazioni ordinarie realizzate dalla Società – e dalle società controllate di REPLY che compiono, di volta in volta, le operazioni ai sensi del successivo Articolo 8 – sono quelle operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria della Società e delle controllate. Si considerano concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard quando alle stesse sono applicate condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui la Società sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.

Nell'ipotesi di operazioni ordinarie realizzate nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, la Società è comunque tenuta agli obblighi di informativa periodica di cui all'articolo 5, comma 8 e all'articolo 13, comma 3, lett. c), del Regolamento Consob nei termini ivi previsti.

Restano fermi, in ogni caso, gli obblighi di comunicazione al pubblico ed informativi previsti dall'art. 17 del Regolamento UE n. 596/2014 e dall'art. 66 del Regolamento Emittenti, ove ne ricorrano le condizioni.

4.3 OPERAZIONI CON O TRA SOCIETÀ CONTROLLATE E CON SOCIETÀ COLLEGATE

Nel caso di operazioni poste in essere tra la Società e le sue società controllate o tra le società controllate, anche congiuntamente, dalla Società nonché le operazioni con le società collegate per le quali, nelle società controllate o nelle società collegate controparti dell'operazione, non vi sia un Interesse Significativo di altre Parti Correlate della Società, la Società è tenuta soltanto agli obblighi di informativa periodica indicati nell'articolo 5, comma 8, del Regolamento Consob.

In presenza di un Interesse Significativo di altre Parti Correlate della Società, le operazioni descritte nel presente Articolo 4.3 sono incluse nell'applicazione del Regolamento Consob e della presente Procedura.

4.4 OPERAZIONI DI IMPORTO ESIGUO

Le Operazioni di importo esiguo sono le operazioni, anche cumulativamente, considerate, di importo unitario inferiore, in ragione d'anno, a:

- Euro 50.000,00 per sponsorizzazioni e atti di liberalità;
- Euro 150.000,00 per componente fissa di retribuzione per dipendenti aventi qualifica interna diversa da Partner o superiore;
- Euro 200.000,00 per consulenze diverse da quelle ricomprese tra le Operazioni ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard.

Fermi restando i limiti di cui al punto precedente, non si considerano operazioni di importo esiguo quelle di importo superiore a Euro 250.000,00, se la controparte è una persona fisica, ovvero superiore a Euro 500.000,00, se la controparte è un soggetto diverso da una persona fisica. Non è prevista alcuna soglia di valore per le operazioni di cessione di attività immateriali quali marchi e brevetti.

4.5 OPERAZIONI IN ESECUZIONE DI ISTRUZIONI IMPARTITE DA AUTORITÀ DI VIGILANZA

Le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite da Autorità di Vigilanza ovvero, in relazione alle società controllate, sulla base di disposizioni emanate da REPLY quale capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite da Autorità di Vigilanza con finalità di stabilità.

4.6 OPERAZIONI DELIBERATE RIVOLTE A TUTTI GLI AZIONISTI A PARITÀ DI CONDIZIONI

Le operazioni deliberate dalle Società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi:

- (i) gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'articolo 2442 del codice civile;
- (ii) le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale;
- (iii) le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'articolo 2445 del codice civile e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'articolo 132 del Testo Unico.

5. DIFFUSIONE DELLA PROCEDURA E RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI

5.1 L'Amministratore Designato della Società, tramite le funzioni aziendali preposte, consegna

copia della presente Procedura ai soggetti di seguito indicati (i "Soggetti Interessati"):

- (i) i soggetti che esercitano il controllo sulla Società, ivi inclusi gli aderenti a patti parasociali;
- (ii) i Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società;
- (iii) i Dirigenti con Responsabilità Strategiche di Alika S.r.l.;
- (iv) i Dirigenti con Responsabilità Strategiche di Iceberg S.r.l.;
- (v) le società controllate.
- 5.2 L'Amministratore Designato della Società, tramite le funzioni aziendali preposte, invia copia della presente Procedura anche ai soggetti che in seguito diventino Soggetti Interessati.
- 5.3 In caso di modifica o integrazione della presente Procedura, l'Amministratore Designato della Società, tramite le funzioni aziendali preposte, provvede a trasmettere copia aggiornata della Procedura ai Soggetti Interessati.
- I Soggetti Interessati che siano persone fisiche compilano, sottoscrivono e restituiscono all'Amministratore Designato della Società il modulo riportato nell'Allegato 1 a mezzo mail all'indirizzo <u>relatedparties@reply.com</u> entro e non oltre 3 (tre) giorni dalla consegna della Procedura.
- 5.5 L'Amministratore Designato della Società, tramite le funzioni aziendali preposte, invia almeno annualmente una comunicazione ai Soggetti Interessati che siano persone fisiche, chiedendo se vi siano state variazioni rispetto alle informazioni comunicate alla Società con il modulo di cui all'Allegato 1. In caso di modifica delle informazioni, i Soggetti Interessati inviano tempestivamente all'Amministratore Designato versione aggiornata del modulo di cui all'Allegato 1.
- 5.6 A seguito della ricezione dei dati di cui ai precedenti Articoli 5.3, 5.4 e 5.5, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, avvalendosi degli uffici preposti agli adempimenti societari, aggiorna l'elenco delle Parti Correlate della Società.
- 5.7 Le società controllate di REPLY comunicano tempestivamente all'Amministratore Designato della Società eventuali atti di disposizione o di acquisto di partecipazioni in altre società che determinino una variazione del loro rispettivo perimetro di consolidamento e/o l'acquisto o la perdita di un'influenza notevole.

6. IL COMITATO PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E PRESIDI EQUIVALENTI

- 6.1 Il Regolamento Consob impone la costituzione di un Comitato per le operazioni con parti correlate composto da amministratori non esecutivi e non correlati (il "**Comitato**"). Il ruolo che il Regolamento Consob attribuisce al Comitato con riferimento alle Operazioni con parti correlate viene attribuito al Comitato Controllo e Rischi, composto da 3 (tre) Amministratori Indipendenti.
- 6.2 Qualora, in relazione ad una specifica operazione, vi siano in seno al Comitato uno o più Amministratori coinvolti nell'operazione costoro verranno sostituiti, ove esistenti, con

amministratori indipendenti non coinvolti nell'operazione da individuarsi tra quelli più anziani in ordine decrescente rispetto alla durata della carica nel consiglio di amministrazione della Società ovvero, in caso di parità di anzianità della carica, al componente con maggiore anzianità anagrafica.

- 6.3 Il funzionamento, le modalità di adozione delle decisioni e la determinazione delle maggioranze in seno al Comitato sono le medesime previste dallo statuto sociale per le decisioni del consiglio di amministrazione della Società.
- 6.4 Nell'ipotesi in cui il presidente del Comitato sia, rispetto ad una specifica operazione, un Amministratore coinvolto nell'operazione, la presidenza del Comitato è affidata al componente del Comitato più anziano in relazione alla durata in carica nel consiglio di amministrazione della Società ovvero, in caso di parità di anzianità della carica, al componente con maggiore anzianità anagrafica.
- Nell'ipotesi in cui non sia possibile costituire un Comitato secondo le regole indicate nell'art.
 del Regolamento Consob le funzioni del Comitato saranno svolte dall'Amministratore indipendente non correlato, ove esistente, ovvero, in mancanza, dal Collegio Sindacale o da un esperto indipendente.
- 6.6 Il Comitato o gli altri soggetti individuati dall'Articolo 6.5 possono farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti scelti tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie interessate dalla deliberazione, nominati dall'Amministratore Designato su indicazione del Comitato o degli altri soggetti indicati nell'art. 6.5. In ogni caso, la gestione del rapporto con gli esperti indipendenti e le condizioni economiche relative allo svolgimento dell'incarico sono di competenza del Comitato o degli altri soggetti indicati nell'art. 6.5, al quale deve essere indirizzato il parere degli esperti indipendenti.
- 6.7 Il Comitato è tenuto a verificare preventivamente l'indipendenza dell'esperto, tenendo conto delle relazioni indicate nel paragrafo 2.4 dell'Allegato 4 al Regolamento Consob.
- 6.8 Le spese derivanti dal ricorso all'assistenza di uno o più esperti indipendenti non possono superare indicativamente lo 0,5% del controvalore dell'operazione.

7. DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

7.1 RISERVA DI COMPETENZA E LIMITI AL CONFERIMENTO DI DELEGHE

- 7.1.1 La decisione di Operazioni di minore rilevanza può essere presa e, l'esecuzione, può essere data da un Soggetto responsabile dell'operazione, con firma singola o congiunta.
- 7.1.2 Le Operazioni di maggiore rilevanza sono di competenza esclusiva del consiglio di amministrazione della Società salvo che per le materie riservate dalla legge e/o dallo statuto alla competenza dell'assemblea.

7.2 ESAME DELL'OPERAZIONE ED INFORMATIVA AL COMITATO

7.2.1 I Soggetti responsabili dell"operazione devono preventivamente accertarsi se la

controparte di tale operazione rientri nell'elenco delle Parti Correlate della Società – predisposto ai sensi del precedente Articolo 2.2.8 – seguendo le modalità operative definite dall'Amministratore Designato. A tal fine, qualora la controparte diretta dell'operazione sia un soggetto che agisce per conto terzi, il Soggetto responsabile dell'operazione è tenuto a verificare se il beneficiario ultimo dell'operazione rientri nell'elenco delle Parti Correlate della Società.

- 7.2.2 Salvo che l'operazione rientri tra le operazioni esenti, il Soggetto responsabile dell'operazione con una parte correlata, individuata ai sensi del precedente Articolo 7.2.1, informa tempestivamente l'Amministratore Designato della Società.
- 7.2.3 L'Amministratore Designato, consultandosi con il presidente del Comitato e con il presidente del consiglio di amministrazione, valuta se l'operazione proposta rientra tra quelle di maggiore rilevanza o di minore rilevanza, sulla base dei parametri calcolati dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi del precedente Articolo 3.
- 7.2.4 Quando un'operazione con parte correlata è ritenuta possibile, l'Amministratore Designato della Società consegna tempestivamente al Comitato una comunicazione scritta contenente una sintesi dell'operazione indicando:
 - (i) la Parte Correlata della Società controparte dell'operazione;
 - (ii) la natura della correlazione;
 - (iii) se si tratta di un'operazione di maggiore rilevanza o di minore rilevanza;
 - (iv) le condizioni dell'operazione, inclusa l'indicazione delle modalità esecutive, delle modalità di determinazione del corrispettivo, dei termini e delle condizioni dell'operazione;
 - (v) l'interesse della Società all'effettuazione dell'operazione; e
 - (vi) le motivazioni sottese all'operazione e gli eventuali rischi che potrebbero derivare dalla sua realizzazione.
- 7.2.5 In base alle informazioni comunicate ai sensi del precedente Articolo 7.2.4 (i), qualora, un membro del Comitato sia, rispetto ad una specifica operazione, un Amministratore coinvolto nell'operazione, lo stesso informa tempestivamente l'Amministratore Designato ed il Comitato affinché si proceda alla sostituzione con i membri supplenti secondo la procedura indicata nel precedente Articolo 6.2 o all'individuazione del soggetto cui saranno assegnate le funzioni del Comitato.
- 7.3 PROCEDURA RELATIVA ALLE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA
- 7.3.1 In aggiunta a quanto indicato nei precedenti Articoli 7.1 e 7.2:
 - (i) il Comitato o gli altri soggetti indicati nell'art. 6.5 individuano uno o più dei suoi membri che siano tempestivamente coinvolti nella fase delle trattative e del relativo procedimento istruttorio attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e

- aggiornato, oppure come osservatori diretti, con facoltà di richiedere informazioni e documenti nonché di formulare osservazioni all'amministratore delegato.
- (ii) l'Amministratore Designato informa tempestivamente il Comitato o gli altri soggetti indicati nell'art. 6.5 circa lo svolgimento delle trattative e invia con congruo anticipo la proposta di delibera relativa all'effettuazione dell'operazione e, in ogni caso, al massimo nello stesso giorno dell'invio dell'avviso di convocazione al consiglio di amministrazione della Società.
- (iii) il Comitato o gli altri soggetti indicati nell'art. 6.5 inviano al consiglio di amministrazione della Società il proprio parere vincolante sulla convenienza e correttezza sostanziale delle condizioni relative all'operazione da realizzare almeno 3 giorni prima della relativa riunione, motivando le ragioni della propria decisione e le condizioni a cui è eventualmente subordinata l'effettuazione dell'operazione; in caso di convocazione del consiglio di amministrazione con procedura d'urgenza, il Comitato o gli altri soggetti indicati nell'art. 6.5 inviano il proprio parere vincolante in tempo utile per la decisione e, in ogni caso, almeno prima della relativa riunione.
- (iv) nella riunione consiliare, gli Amministratori eventualmente coinvolti nell'operazione si astengono dalla votazione sulla delibera relativa all'effettuazione dell'operazione. Gli amministratori presenti tenuti ad astenersi dalla votazione sono computati ai fini del calcolo della maggioranza prevista dall'art. 2388, primo comma, Codice Civile mentre non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza prevista dal secondo comma del medesimo art. 2388 Codice Civile;
- (v) nel caso in cui il Comitato o gli altri soggetti indicati nell'art. 6.5 esprimano un parere non favorevole in merito all'effettuazione di una determinata operazione, il consiglio di amministrazione può deliberare di sottoporre tale operazione alla decisione dell'assemblea allegando alla proposta di delibera il parere (o i pareri) del Comitato o degli altri soggetti indicati nell'art. 6.5 e degli eventuali esperti indipendenti nominati.
- (vi) fermo il rispetto dei quorum costitutivi e deliberativi richiesti per l'adozione delle delibere assembleari di natura ordinaria o straordinaria, l'operazione non potrà essere realizzata qualora la stessa non sia approvata dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza dei Soci non Correlati votanti, sempre che questi ultimi rappresentino in assemblea almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto. A tal fine, prima dell'inizio dei lavori assembleari, gli aventi diritto al voto sono tenuti a comunicare l'eventuale esistenza di un rapporto di correlazione rispetto alla specifica operazione posta all'ordine del giorno.

7.4 PROCEDURA RELATIVA ALLE OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA

- 7.4.1 In aggiunta a quanto indicato nei precedenti Articoli 7.1 e 7.2, nel caso di operazione di minore rilevanza:
 - (i) il Comitato o gli altri soggetti indicati nell'art. 6.5 inviano al Soggetto responsabile

- dell'operazione il proprio parere non vincolante sulla convenienza e correttezza sostanziale delle condizioni relative all'operazione, prima della presentazione della relativa proposta contrattuale ovvero, in caso di decisione affidata al consiglio di amministrazione della Società, almeno 3 giorni prima della data prevista per la relativa riunione;
- (ii) il Soggetto responsabile dell'operazione sentito il presidente del Comitato o gli altri soggetti indicati nell'art. 6.5 ed il presidente del consiglio di amministrazione, può proporre che sia adottata la procedura di maggiore rilevanza anche per le Operazioni di minore rilevanza;
- (iii) qualora l'operazione sia di competenza del Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori coinvolti nell'operazione si astengono dalla votazione sulla delibera relativa all'effettuazione dell'operazione. Gli amministratori presenti tenuti ad astenersi dalla votazione sono computati ai fini del calcolo della maggioranza prevista dall'art. 2388, primo comma, Codice Civile mentre non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza prevista dal secondo comma del medesimo art. 2388 Codice Civile.

7.5 OPERAZIONI DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA

- 7.5.1 Se l'operazione da realizzare rientra nelle materie di competenza dell'assemblea o deve essere da questa autorizzata, dovranno essere rispettate, *mutatis mutandis*, le medesime procedure indicate nei precedenti Articoli 7.2, 7.3 e 7.4, distinguendo a seconda che l'operazione sia di maggiore rilevanza o di minore rilevanza. In tal caso, il Comitato dovrà rilasciare il proprio parere motivato in merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni in sede di approvazione, da parte del consiglio di amministrazione della Società, della proposta di delibera da sottoporre all'assemblea.
- 7.5.2 Alla proposta di delibera approvata dal consiglio di amministrazione della Società sono allegati i pareri del Comitato e degli esperti indipendenti eventualmente nominati.
- 7.5.3 Qualora, in relazione ad un'Operazione di maggiore rilevanza, la proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea sia approvata dal consiglio di amministrazione in presenza del parere negativo del Comitato, l'operazione fermo il rispetto dei quorum costitutivi e deliberativi richiesti per l'adozione delle delibere assembleari di natura ordinaria o straordinaria non potrà essere realizzata qualora la stessa non sia approvata anche con il voto favorevole della maggioranza dei Soci non Correlati votanti, sempre che questi ultimi rappresentino in assemblea almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto. A tal fine, prima dell'inizio dei lavori assembleari, gli aventi diritto al voto sono tenuti a comunicare l'eventuale esistenza di un rapporto di correlazione rispetto alla specifica operazione posta all'ordine del giorno.
- 7.5.4 In casi di urgenza collegati a situazioni di crisi aziendale, le operazioni potranno essere realizzate anche in deroga alle disposizioni di cui ai precedenti Articoli 7.5.1 e 7.5.3, purché siano rispettate le condizioni previste dall'articolo 11, comma 5, del Regolamento Consob

e lo statuto sociale lo consenta; dovranno, in ogni caso, essere assolti gli obblighi di informativa al pubblico ed alla Consob di cui agli articoli 5 e 6 del Regolamento Consob, ove applicabili.

7.6 OPERAZIONI DELIBERATE DAL CONSIGLIO O CONCLUSE IN CASO DI URGENZA

- 7.6.1 Le deliberazioni del Consiglio che approvino operazioni con parti correlate devono essere adeguatamente motivate, avuto riguardo all'interesse della Società al compimento, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- 7.6.2 In casi di urgenza, le operazioni, purché non siano di competenza dell'assemblea e non debbano essere da questa autorizzata e lo statuto lo consenta, potranno essere concluse anche in deroga alle disposizioni di cui ai precedenti Articoli 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, fermo restando l'assolvimento degli obblighi previsti dall'articolo 5 del Regolamento Consob, ove applicabile, a condizione che:
 - (i) qualora l'operazione da compiere ricada nelle competenze di un Soggetto responsabile dell'operazione, il presidente del Consiglio di Amministrazione tempestivamente sia informato delle ragioni di urgenza e prima del compimento dell'operazione;
 - (ii) tali operazioni siano successivamente oggetto, ferma la loro efficacia, di una deliberazione non vincolante della prima assemblea ordinaria utile;
 - (iii) l'organo che convoca l'assemblea predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni di urgenza ed il Collegio sindacale riferisca all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
 - (iv) la relazione e le valutazioni di cui al punto (iii) siano messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Emittenti. Tali documenti possono essere contenuti nel documento informativo di cui all'articolo 5, comma 1, del Regolamento Consob;
 - (v) entro il giorno successivo a quello dell'Assemblea la Società metta a disposizione del pubblico, con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Emittenti, le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soci non correlati.

8. Operazioni realizzate da società controllate

8.1 Le procedure indicate nei precedenti Articoli 7.2, 7.3 e 7.4 si applicano anche qualora un'operazione con parti correlate sia compiuta da una società controllata di REPLY e il consiglio di amministrazione ovvero un Soggetto responsabile dell'operazione esamini o approvi preventivamente l'operazione da realizzare, secondo la prassi ordinaria adottata da REPLY in materia di rapporti con le società controllate. Non si presume l'esistenza di un esame o approvazione da parte di REPLY per il semplice fatto della condivisione di uno o più amministratori o di altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società tra la REPLY e le proprie società controllate.

8.2 Il Soggetto responsabile dell'operazione può di volta in volta proporre che le procedure descritte nei precedenti Articoli 7.2, 7.3 e 7.4 siano applicate anche alle operazioni con parti correlate autonomamente compiute dalle società controllate di REPLY.

9. DELIBERE QUADRO

- 9.1 Il consiglio di amministrazione della Società può adottare delibere-quadro relativamente ad operazioni tra loro omogenee da realizzarsi con determinate categorie di Parti Correlate della Società e/o con soggetti correlati sia a queste ultime sia alla Società. In tal caso, dovranno essere rispettate, mutatis mutandis, le procedure indicate nei precedenti Articoli 7.2, 7.3 e 7.4, distinguendo a seconda che il prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della delibera, cumulativamente considerate, determini l'applicazione della disciplina relativa alle operazioni di maggiore rilevanza o alle operazioni di minore rilevanza. Tali procedure non saranno applicabili alle singole operazioni concluse in attuazione della delibera-quadro adottata dal consiglio di amministrazione.
- 9.2 L'efficacia delle delibere-quadro non potrà eccedere la durata di un anno; le delibere-quadro dovranno riferirsi a operazioni sufficientemente determinate, riportare un prevedibile ammontare massimo di spesa nel periodo di riferimento individuato dal consiglio di amministrazione all'atto dell'assunzione della relativa delibera e dovranno contenere una specifica motivazione delle condizioni previste.
- 9.3 In occasione dell'approvazione di una delibera-quadro, la Società pubblica un documento informativo ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento Consob qualora il prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della medesima delibera superi la soglia di rilevanza individuata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), del medesimo Regolamento Consob.

10. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI

- 10.1 L'Amministratore Designato invia al presidente del Comitato, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, con periodicità almeno trimestrale, un'informativa dettagliata in merito alle operazioni precedentemente approvate da un Soggetto responsabile dell'operazione, incluse le singole operazioni realizzate in attuazione delle delibere-quadro approvate dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'Articolo 9, nonché in merito alle operazioni esenti.
- 10.2 In particolare, l'Amministratore Designato comunica al presidente del Comitato ed al consiglio di amministrazione le modalità e le condizioni con cui le operazioni sono state realizzate e specifica le variazioni introdotte per assicurare il rispetto delle condizioni eventualmente indicate dal Comitato nel proprio parere sull'operazione.
- 10.3 I Soggetti responsabili dell'operazione comunicano tempestivamente all'Amministratore Designato e al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari della Società le operazioni eseguite. Il dirigente preposto, anche avvalendosi degli uffici preposti agli adempimenti societari, registra tali operazioni nell'elenco delle operazioni con parti

correlate.

11. Informativa al pubblico ed alla Consob in materia di operazioni con parti correlate

- 11.1 Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari della Società provvede alla raccolta delle informazioni necessarie all'assolvimento degli obblighi di informazione al pubblico ed alla Consob di cui agli articoli 5, 6, 7, 12, comma 2 e 13, comma 3, lett. c) del Regolamento Consob, ove applicabili, con le modalità e nel rispetto delle tempistiche ivi previste.
- Qualora un'operazione con parti correlate sia soggetta anche agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 17 del Regolamento UE n. 596/2014, nel comunicato da diffondere al pubblico sono contenute, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, le informazioni di cui all'articolo 6 del Regolamento Consob.
- 11.2 Le società controllate, per consentire alla Società l'adempimento dei propri obblighi informativi, inviano tempestivamente tutte le informazioni richieste dagli articoli 5 e 6 del Regolamento Consob. In particolare, le società controllate inviano all' Amministratore Designato ed al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari della Società:
 - (i) entro il 10° giorno successivo alla chiusura di ciascun trimestre solare, una nota sulle operazioni con parti correlate compiute nel periodo di riferimento;
 - (ii) entro 5 giorni dall'approvazione dell'operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento di almeno una delle soglie rilevanza di cui all'allegato 3 del Regolamento Consob, informazioni, anche su base aggregata per operazioni di natura omogenea, relative alle operazioni con parti correlate che, cumulativamente considerate, superino almeno una delle soglie di rilevanza.

12. CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELLA PROCEDURA

12.1 Il responsabile della funzione di *internal audit* della Società, nell'ambito delle proprie attribuzioni, svolge periodicamente – in ogni caso annualmente – un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di cui alla presente Procedura da parte delle funzioni aziendali competenti e riferisce al Comitato ed al Collegio Sindacale le proprie osservazioni.

ALLEGATO 1

Il sottoscritto/La sottoscritta	
attestando di avere ricevuto copia della procedura " Procedura "), nella versione approvata dal consiglio favorevole del Comitato Controllo e Rischi, in data 21 le relative disposizioni:	di amministrazione di REPLY, previo parere
(i) dichiara di aver letto e compreso le disposizioni de	ella Procedura;
(ii) indica i seguenti recapiti personali: n. tel;	, n. fax
<u>e ove rilevante</u> :	
(iii) indica quali propri stretti familiari, come operazioni con parti correlate di cui alla delibera successive modificazioni, i soggetti di seguito indice	a Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e
(iv) dichiara che, alla data della presente, lo si esercitano il controllo, il controllo congiunto nell'Appendice del Regolamento operazioni con pi 17221 del 12 marzo 2010 e successive modificazio	o un'influenza notevole, come definiti arti correlate di cui alla delibera Consob n. oni, sulle seguenti società:
(v) si impegna a comunicare tempestivamente event dalla variazione a mezzo mail all'indirizzo <u>relatedpa</u>	•
(Data)	(Firma)
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/6 del 27 aprile 2016 e del D.Lgs. 196/2003 s.m.i., il soconsenso al trattamento dei dati personali contenuti per le finalità di cui alla Procedura. Il Sottoscritto/la Scinformato/a dalla Società dei diritti attribuiti dal Regolamento.	Sottoscritto/la Sottoscritta presta il proprio nel presente modulo da parte della Società ottoscritta dichiara, inoltre, di essere stato/a
(Data)	(Firma)

Allegati:

Appendice del Regolamento operazioni con parti correlate di cui alla delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010.

Appendice

DEFINIZIONI DI PARTI CORRELATE E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E DEFINIZIONI AD ESSE FUNZIONALI SECONDO I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

1. Definizioni di parti correlate e di operazioni con parti correlate secondo i principi contabili internazionali

Ai fini dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del presente regolamento valgono le definizioni contenute nei principi contabili internazionali, di seguito richiamati:

Parti correlate

Una parte correlata è una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio.

- (a) Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un'entità che redige il bilancio se tale persona:
 - (i) ha il controllo o il controllo congiunto dell'entità che redige il bilancio;
 - (ii) ha un'influenza notevole sull'entità che redige il bilancio; o
 - (iii) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità che redige il bilancio o di una sua controllante.
- (b) Un'entità è correlata a un'entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:
 - (i) l'entità e l'entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);
 - (ii) un'entità è una collegata o una *joint venture* dell'altra entità (o una collegata o una *joint venture* facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra entità);
 - (iii) entrambe le entità sono joint venture di una stessa terza controparte;
 - (iv) un'entità è una joint venture di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità;
 - (v) l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata;
 - (vi) l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);
 - (vii) una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante);
 - (viii) l'entità, o un qualsiasi membro di un gruppo a cui essa appartiene, presta servizi di direzione con responsabilità strategiche all'entità che redige il bilancio o alla controllante dell'entità che redige il bilancio [IAS 24, paragrafo 9].

Nella definizione di parte correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una *joint venture* comprende le controllate della *joint venture*. Pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata e l'investitore che ha un'influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati [IAS 24, paragrafo 12].

Operazioni con parti correlate

Un'operazione con una parte correlata è un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra una società e una parte correlata, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo [IAS 24, paragrafo 9]⁵⁷.

2. Definizioni funzionali a quelle di "parti correlate" e di "operazioni con parti correlate" secondo i principi contabili internazionali

I termini "controllo", "controllo congiunto" e "influenza notevole" sono definiti nell'IFRS 10, nell'IFRS 11 (Accordi per un controllo congiunto) e nello IAS 28 (Partecipazioni in società collegate e *joint venture*) e sono utilizzati con i significati specificati in tali IFRS [IAS 24, paragrafo 9].

Dirigenti con responsabilità strategiche

I dirigenti con responsabilità strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa [IAS 24, paragrafo 9].

Stretti familiari

Si considerano *stretti familiari di una persona* quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con la società, tra cui:

- (a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona;
- (b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona;
- (c) le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente [IAS 24, paragrafo 9].
- 3. Principi interpretativi delle definizioni
- 3.1 Nell'esame di ciascun rapporto con parti correlate l'attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica [IAS 24, paragrafo 10].
- 3.2 L'interpretazione delle definizioni sopra riportate è compiuta facendo riferimento al complesso dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.

-

⁵⁷ Tra tali operazioni rientrano:

le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate;

⁻ le decisioni relative all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.